

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

### DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 1 DEL 25/02/2019

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO, VIGILANZA DEL MERCATO, E TUTELA DEI CONSUMATORI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI. ANNUALITA' 2019

L'anno 2019 il giorno venticinque del mese di febbraio

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

Dr. Giorgio Bartoli, eletto in data 7 giugno 2014, assistito dal Segretario Generale, Dr Roberto Camisi

Premesso che:

- il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- la decisione (CE) n. 768/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e s.m.i., riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 2 comma 2 "*Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a: (...) lett. c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge*";
- il decreto legislativo n. 54 dell'11 aprile 2011, attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli;
- il regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio;
- il decreto legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992, attuazione della direttiva

- 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
- il decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (Parte IV, Titolo I, artt. 102 e ss.), attuazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
  - il decreto legislativo n. 86 del 19 maggio 2016, attuazione della la direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Considerato:

- che il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito Ministero) esercita le funzioni di autorità nazionale di vigilanza sulla sicurezza e conformità dei prodotti alle disposizioni previste nelle richiamate normative settoriali;
- che il Ministero si avvale della collaborazione delle Camere di commercio per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sulla sicurezza e conformità dei prodotti, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dell'art. 2, comma 2, lettera c), della legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i. nonché delle predette normative settoriali;
- che l'Unioncamere ha il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema Camerale italiano ai sensi dell'art. 7 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i.;
- che il regolamento (CE) n. 765/2008 impone agli Stati Membri di dotarsi di piani nazionali di vigilanza del mercato, dal 2009 il Ministero stipula con l'Unioncamere protocolli d'intesa e convenzioni per definire ed attuare piani integrati di vigilanza del mercato. Tali piani comprendono sia lo svolgimento di attività di controllo, a cura delle Camere di commercio, che attività generali e di supporto, a cura dell'Unioncamere;
- che la duratura collaborazione tra il Ministero ed il sistema camerale sul tema della vigilanza del mercato è risultata efficace in termini di innalzamento della tutela della salute e sicurezza consumatori e di garanzia di un mercato più trasparente e concorrenziale per le imprese, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 febbraio 2018 è stato confermato che, per la realizzazione di iniziative in materia di vigilanza del mercato e tutela dei consumatori con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti, il Ministero può stipulare convenzioni con enti ed organismi pubblici tra cui l'Unioncamere al fine di disciplinare i reciproci rapporti, definire il piano delle attività, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorse assegnate;
- che al fine di dare attuazione a quanto previsto nel richiamato decreto ministeriale, il 6 marzo 2018 il Ministero e l'Unioncamere hanno stipulato un'apposita convenzione. L'accordo prevede una durata biennale e sino al 31 dicembre 2020 ed un impiego di risorse pari ad euro 2.000.000,00;
- che allo scopo di attuare quanto previsto nella suddetta convenzione, il 28 dicembre 2018 il Ministero e l'Unioncamere hanno siglato un piano esecutivo, del valore economico non superiore ad euro 1.100.000,00, che prevede la realizzazione di un piano annuale di vigilanza del mercato, rivolto a tutte le Camere di commercio e

- riferito all'annualità 2019;
- che sulla base di quanto previsto nel richiamato piano esecutivo si rende necessario coinvolgere le Camere di commercio, l'Unioncamere ha prontamente elaborato il presente modello di convenzione, previamente condiviso con il Ministero, come previsto nel capitolo 3, sezione 3.1., del piano esecutivo.

Tutto ciò premesso:

ritenuta doverosa, anche al fine di dare continuità all'azione di sorveglianza prevista dal Regolamento Comunitario 765/2008, l'adesione formale ed operativa della Camera di Lucca, e precisato inoltre che il Protocollo assicura la copertura dei costi delle attività di vigilanza che la Camera realizzerà durante il progetto e che la Convenzione proposta decorre dalla sua sottoscrizione sino al 31 dicembre 2019, salvo proroga proposta da Unioncamere.

Considerato che Unioncamere, nella lettera del 1 febbraio (ns protocollo 8875), con la quale trasmette il testo della Convenzione, fa presente la necessità di aderire al progetto entro il 28 febbraio p.v..

Tenuto conto che prima di tale data non sono programmate riunioni della Giunta camerale, per cui è necessario provvedere tramite un proprio atto,

## DETERMINA

- 1.- di approvare la bozza di convenzione e il piano locale di vigilanza del mercato proposto da Unioncamere per l'anno 2019 che, come allegato unico al presente provvedimento, ne forma parte integrante;
- 2.- di delegare la Dr.ssa Alessandra Bruni, in qualità di Dirigente dell'Area Regolazione del Mercato, per la definizione dei dettagli operativi ricompresi nella bozza di cui all'allegato parte integrante, previo accordo con i referenti di Unioncamere nazionale, e per la successiva firma della convenzione.

La presente determinazione sarà sottoposta alla Giunta per la ratifica nella prima riunione utile.

IL SEGRETARIO GENERALE  
O SUO SOSTITUTO

Documento firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

BARTOLI GIORGIO GIOVANNI /  
ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente



UNIONCAMERE

*INSERIRE LOGO DELLA CCIAA*

**CONVENZIONE**

**PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO,  
VIGILANZA DEL MERCATO, E TUTELA DEI CONSUMATORI CON PARTICOLARE  
RIFERIMENTO ALLA SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI.**

**ANNUALITA' 2019**

## TRA

L'Unione Italiana delle Camere di commercio in seguito denominata "Unioncamere", avente sede legale in P.zza Sallustio n° 21 – Roma, P.I. 010000211001, rappresentata dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (CT) il 30/11/1959, cod. fis. TRPGPP59S30H175T

*da una parte*

## E

La Camera di commercio, industria, artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ in seguito denominata "Camera di commercio", avente sede legale in \_\_\_\_\_, rappresentata dal \_\_\_\_\_ Dr. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, cod. fis. \_\_\_\_\_

*dall'altra parte*

## VISTO

- il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- la decisione (CE) n. 768/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e s.m.i., riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 2 comma 2 "*Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a: (...) lett. c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge*";
- il decreto legislativo n. 54 dell'11 aprile 2011, attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli;
- il regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio;
- il decreto legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992, attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
- il decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (Parte IV, Titolo I, artt. 102 e ss.), attuazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
- il decreto legislativo n. 86 del 19 maggio 2016, attuazione della la direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

## CONSIDERATO

- che il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito Ministero) esercita le funzioni di autorità nazionale di vigilanza sulla sicurezza e conformità dei prodotti alle disposizioni previste nelle richiamate normative settoriali;

- che il Ministero si avvale della collaborazione delle Camere di commercio per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sulla sicurezza e conformità dei prodotti, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dell'art. 2, comma 2, lettera c), della legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i. nonché delle predette normative settoriali;
- che l'Unioncamere ha il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema Camerale italiano ai sensi dell'art. 7 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i.;
- che il regolamento (CE) n. 765/2008 impone agli Stati Membri di dotarsi di piani nazionali di vigilanza del mercato, dal 2009 il Ministero stipula con l'Unioncamere protocolli d'intesa e convenzioni per definire ed attuare piani integrati di vigilanza del mercato. Tali piani comprendono sia lo svolgimento di attività di controllo, a cura delle Camere di commercio, che attività generali e di supporto, a cura dell'Unioncamere;
- che la duratura collaborazione tra il Ministero ed il sistema camerale sul tema della vigilanza del mercato è risultata efficace in termini di innalzamento della tutela della salute e sicurezza consumatori e di garanzia di un mercato più trasparente e concorrenziale per le imprese, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 febbraio 2018 è stato confermato che, per la realizzazione di iniziative in materia di vigilanza del mercato e tutela dei consumatori con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti, il Ministero può stipulare convenzioni con enti ed organismi pubblici tra cui l'Unioncamere al fine di disciplinare i reciproci rapporti, definire il piano delle attività, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorse assegnate;
- che al fine di dare attuazione a quanto previsto nel richiamato decreto ministeriale, il 6 marzo 2018 il Ministero e l'Unioncamere hanno stipulato un'apposita convenzione. L'accordo prevede una durata biennale e sino al 31 dicembre 2020 ed un impiego di risorse pari ad euro 2.000.000,00;
- che allo scopo di attuare quanto previsto nella suddetta convenzione, il 28 dicembre 2018 il Ministero e l'Unioncamere hanno siglato un piano esecutivo, del valore economico non superiore ad euro 1.100.000,00, che prevede la realizzazione di un piano annuale di vigilanza del mercato, rivolto a tutte le Camere di commercio e riferito all'annualità 2019;
- che sulla base di quanto previsto nel richiamato piano esecutivo si rende necessario coinvolgere le Camere di commercio, l'Unioncamere ha prontamente elaborato il presente modello di convenzione, previamente condiviso con il Ministero, come previsto nel capitolo 3, sezione 3.1., del piano esecutivo.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.**

#### **ART. 1 OGGETTO.**

Con la presente convenzione le Parti definiscono i rispettivi impegni, le modalità di rendicontazione e la liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione di un piano nazionale di vigilanza del mercato, relativo all'annualità 2019 e finalizzato ad accertare la conformità ai requisiti previsti nella normativa di settore delle seguenti tipologie di prodotti:

- giocattoli;
- materiale elettrico (bassa tensione);
- dispositivi di protezione individuale di 1° categoria;
- prodotti di consumo di cui alla Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti.

Il piano nazionale di vigilanza del mercato prevede la realizzazione di due tipologie di attività:

- *generali e di supporto*, a cura di Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società *in house providing* e di soggetti specializzati del sistema camerale;
- *ispettive*, a cura della Camera di commercio.

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

## **ART. 2 ATTIVITA' GENERALI E DI SUPPORTO.**

Le attività generali e di supporto sono dirette a fornire strumenti operativi che agevolino la Camera di commercio nello svolgimento delle funzioni di vigilanza del mercato nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale ed un'uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori.

Tali attività sono pianificate dall'Unioncamere, con l'ausilio delle proprie società *in house providing* e di soggetti specializzati del sistema camerale, e consistono nella realizzazione delle seguenti azioni di supporto tecnico giuridico.

### **a) Procedure ispettive.**

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, aggiorna e mette a disposizione della Camera di commercio le procedure operative per consentire lo svolgimento uniforme della vigilanza sui prodotti oggetto della presente convenzione.

L'avvio delle attività ispettive non è comunque vincolato alla messa a disposizione delle suddette procedure operative.

### **b) Campionamento.**

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica le tipologie di operatori economici e di prodotto da sottoporre a controllo.

L'Unioncamere mette altresì a disposizione della Camera di commercio le linee guida per la predisposizione del campione preliminare allo svolgimento dell'attività ispettiva programmata.

### **c) Convenzione con organismi notificati/laboratori accreditati.**

Unioncamere, per il tramite di Si.Camera, cura i rapporti convenzionali con gli organismi notificati/laboratori accreditati che eseguono i controlli documentali e le analisi di campione sui prodotti oggetto della presente convenzione.

I Laboratori che svolgono le analisi di campione su:

- giocattoli
- dispositivi di protezione individuale di 1° cat.

devono possedere l'accreditamento per le specifiche prove da realizzare e, preferibilmente, devono essere organismi notificati dal Ministero e censiti nella banca dati NANDO.

I Laboratori che svolgono le analisi di campione sul materiale elettrico (bassa tensione) e prodotti generici di cui al Codice del consumo devono possedere l'accreditamento alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 per le specifiche prove.

### **d) Piano di vigilanza del mercato.**

Unioncamere, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, predispose il piano nazionale di vigilanza e definisce i correlati piani locali di vigilanza del mercato.

### **e) Assistenza tecnico-giuridica.**

Unioncamere mette a disposizione della Camera di commercio un servizio di assistenza in *back office* attraverso personale esperto ed un servizio di posta elettronica dedicato [vigilanzamercato@unioncamere.it](mailto:vigilanzamercato@unioncamere.it)

### **f) Supporto informativo.**

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, pianifica azioni di supporto informativo per l'attuazione del Piano di vigilanza di cui alla lettera d).

**g) Erogazione delle risorse economiche.**

Unioncamere eroga alla Camera di commercio il rimborso dei costi sostenuti, nella misura definita negli allegati alla presente convenzione.

**h) Aggiornamento del sistema informativo VIMER.**

Unioncamere aggiorna il sistema informativo VIMER per la gestione delle attività di controllo concordate.

La Camera di commercio si impegna a realizzare le seguenti attività generali.

**a) Procedure ispettive.**

La Camera di commercio segue scrupolosamente le procedure operative per lo svolgimento omogeneo dei controlli.

**b) Campionamento.**

La Camera di commercio acquisisce dall'Unioncamere le linee guida per la predisposizione del campione degli operatori economici e dei prodotti da sottoporre a controllo e procede con la sua definizione.

**c) Convenzione con Organismi notificati e Laboratori accreditati.**

La Camera di commercio affida i controlli documentali e le analisi di campione a laboratori accreditati/organismi notificati che abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Si.camera.

La Camera può affidare tali controlli a soggetti diversi, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lett. c), del presente articolo e le tariffe e le modalità di erogazione della prestazione da essi proposte siano in linea con i criteri, anche di natura economica, previsti nell'ambito dell'iniziativa progettuale.

**d) Piano di vigilanza del mercato.**

La Camera di commercio attua il piano di vigilanza locale secondo quanto previsto nella presente convenzione.

**e) Supporto informativo.**

La Camera di commercio partecipa gratuitamente alle sessioni di supporto informativo in modalità webconference.

**f) Sistema informativo VIMER.**

La Camera di commercio registra tempestivamente i controlli effettuati nel sistema informativo VIMER, gestito dalla società consortile Infocamere, anche allo scopo di consentire all'Unioncamere e al Ministero di monitorare le attività progettuali e predisporre report periodici.

### **ART. 3 CONTROLLI.**

La Camera di commercio si impegna a svolgere le ispezioni nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

Ogni ispezione si compone delle seguenti tipologie di controlli:

- visivo/formale (obbligatorio)
- documentale (obbligatorio)
- analisi di campione, ove assegnate.

I controlli visivo/formali e documentali/formali sono svolti dalla Camera di commercio.

I controlli documentali di merito e le analisi di campione, invece, sono affidati dalla Camera di commercio ad laboratori accreditati/organismi notificati che preferibilmente abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Si.camera.

Nell'ambito di ogni ispezione sono sottoposti a:

- controllo visivo/formale almeno quattro modelli diversi di prodotto;
- controllo documentale (formale e sostanziale) uno dei quattro modelli di prodotto già sottoposti a controllo visivo formale.

Ove nell'ambito dell'ispezione siano assegnate anche analisi di campione, la Camera di commercio si impegna ad eseguirle sul modello di prodotto che è stato oggetto di controllo visivo/formale e documentale.

Le analisi di campione assegnate nell'ambito della presente convenzione sono ispirate al principio di vigilanza proattiva. Ciò vuol dire che devono essere svolte nella misura assegnata e sui prodotti individuati nella convenzione, salvo che all'esito dei controlli visivi non siano emerse presunte non conformità che diano luogo alla necessità di effettuare analisi di campione.

Non sono ammissibili compensazioni economiche nell'ambito delle risorse assegnate nell'allegato n. 1 della presente convenzione.

#### **ART. 4 CRITERI DI RIMBORSO DEI CONTROLLI.**

I controlli svolti dalla Camera di commercio sono rimborsati secondo i criteri definiti nella sottostante tabella.

*Tab. 1 Criteri di rimborso.*

Tipologie di prodotti da controllare	ISPEZIONE				
	CONTROLLO VISIVO - DOCUMENTALE			ANALISI DI CAMPIONE	
	Rimborso forfetario per ogni ispezione realizzata a cura della CCIAA	Rimborso massimo per l'acquisto di n. 1 prodotto ai fini del controllo documentale (IVA inclusa)	Rimborso massimo per ogni controllo documentale svolto a cura del Laboratorio *	Rimborso massimo per l'acquisto di n. 4 campioni di uno stesso prodotto ai fini dello svolgimento dell'analisi di campione (IVA inclusa)	Rimborso massimo per l'analisi di campione su un prodotto (IVA inclusa)
<b>Giocattoli</b>	€ 500,00	€ 100,00	€ 300,00	€ 400,00	€ 1.200,00
<b>Prodotti elettrici</b>	€ 500,00	€ 100,00	€ 300,00	€ 400,00	€ 2.150,00
<b>DPI 1°cat.</b>	€ 500,00	€ 100,00	€ 300,00	€ 400,00	€ 950,00
<b>Prodotti di consumo di cui alla direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti</b>	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 1.050,00

L'ispezione è soggetta a rimborso forfetario, pari ad euro 500,00, esclusivamente nel caso in cui siano stati rispettate le modalità previste nell'art. 3, e cioè quando la Camera di commercio abbia effettuato il controllo visivo/formale su almeno quattro diversi modelli di prodotto e su uno di essi abbia effettuato anche il controllo documentale a cura del Laboratorio.

Con particolare riguardo al controllo documentale, il rimborso massimo per i Laboratori:

- è fissato in euro 200,00 (IVA inclusa) quando l'esito del controllo della documentazione tecnica, esaminata a cura del Laboratorio, è positivo o immediatamente negativo;
- è fissato in euro 300,00 (IVA inclusa) quando l'esito del controllo della documentazione tecnica inviata dall'operatore economico è negativo e, a seguito della richiesta di integrazione documentale effettuata a cura Camera di commercio, si rende necessario esaminare nuovamente la documentazione tecnica sempre a cura del Laboratorio. Il Ministero, d'intesa con Unioncamere, individua con specifica nota le modalità di svolgimento del controllo documentale.

#### **ART. 5 RISERVA MISE SULLE ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL MERCATO.**

Il Ministero, previa intesa con l'Unioncamere, si riserva di richiedere alla Camera di commercio quali controlli effettuare in aggiunta o in sostituzione dei controlli previsti dalla presente convenzione, dietro autorizzazione preventiva di spesa da parte dell'Unioncamere e fermo restando il rimborso integrale delle spese sostenute e rendicontate dalla Camera di commercio e nel rispetto dei criteri previsti nell'art. 4 della presente convenzione.

#### **ART. 6 MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE.**

Il versamento delle somme dall'Unioncamere alla Camera di commercio avviene con le seguenti modalità:

- 30% alla sottoscrizione della convenzione;
- 70% a saldo alla conclusione delle attività.

I trasferimenti delle risorse alla Camera di commercio sono effettuati sulla base della disponibilità delle relative somme erogate dal Ministero dello Sviluppo Economico all'Unioncamere.

#### **ART. 7 RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'.**

La Camera di commercio si impegna a registrare nel sistema informativo VIMER i controlli svolti al termine di ogni ispezione.

Entro il 15 gennaio 2020 la Camera di commercio trasmette, all'indirizzo pec unioncamere@cert.legalmail.it, la relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute ed adeguatamente documentate tenendo conto delle indicazioni operative che Unioncamere metterà a disposizione.

#### **ART. 8 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIONCAMERE E LA CAMERA.**

Eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi concordati devono essere motivati e tempestivamente comunicati all'Unioncamere allo scopo di consentire la modifica della pianificazione nazionale delle attività.

Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate alla convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero potranno comportare modifiche alla convenzione tra l'Unioncamere e la Camera di commercio.

#### **ART. 9 DURATA.**

La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2019, salvo proroga proposta dall'Unioncamere.

I controlli dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2019 e le correlate spese dovranno essere sostenute entro tale termine e liquidate entro il 15 gennaio 2020.

Per **UNIONCAMERE**

Il Segretario generale

(Giuseppe Tripoli)

F.to digitalmente

ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Per la **CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA**

\_\_\_\_\_ (*compilazione a cura della Camera di commercio*)

F.to digitalmente

ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

**ALLEGATO N. 1**  
**PIANO DI VIGILANZA DEL MERCATO**  
**“SETTORE SICUREZZA PRODOTTI”**

Tab. 1 Piano locale di vigilanza

ISPEZIONI		CONTROLLO VISIVO DOCUMENTALE			ANALISI DI CAMPIONE			TOTALE
Numero	Tipologia prodotto	Rimborso forfetario per ogni ispezione realizzata a cura della CCIAA	Rimborso massimo per l'acquisto di n. 1 prodotto ai fini del controllo documentale (IVA inclusa)	Rimborso massimo per ogni controllo documentale svolto a cura del Laboratorio (IVA inclusa)	Numero di prodotti da sottoporre ad analisi di campione	Rimborso massimo per l'acquisto di n. 4 campioni di uno stesso prodotto ai fini dello svolgimento dell'analisi di campione (IVA inclusa)	Rimborso massimo per l'analisi di campione su un prodotto (IVA inclusa)	
2	Giocattoli	€ 1.000,00	€ 200,00	€ 600,00	1	€ 400,00	€ 1.200,00	€ 3.400,00
1	Prodotti elettrici	€ 500,00	€ 100,00	€ 300,00	1	€ 400,00	€ 2.150,00	€ 3.450,00
0	DPI 1°	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	Prodotti di consumo di cui alla direttiva 2001/ 95/ CE sulla sicurezza generale dei prodotti	€ 350,00	<i>Non previsto</i>	<i>Non previsto</i>	1	€ 500,00	€ 1.050,00	€ 1.900,00
								<b>€ 8.750,00</b>

Il rimborso massimo a beneficio della Camera di commercio di Lucca è pari a € 8.750,00 (IVA inclusa).